

IN GRAVE PERICOLO LA NORMATIVA SUL SEGRETO DEL PARTO

Considerazioni dell'ANFAA sull'ordinanza alla Corte Costituzionale

del Tribunale per i minorenni di Catanzaro

Con ordinanza n. 42/2013 il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, *“nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117 I comma della Costituzione”*.

L'Anfaa difende la validità e l'eticità della attuale normativa che assicura la garanzia del segreto del parto, che ha finora consentito ogni anno a circa 400/500 bambini non riconosciuti di nascere e di essere inseriti dopo pochi giorni presso famiglie scelte dal Tribunale per i minorenni fra quelle che hanno presentato domanda di adozione. Se venissero modificate queste disposizioni, le donne che non intendono riconoscere i loro nati, non avendo più fiducia nell'assoluta riservatezza delle strutture sanitarie, potrebbero non andare più in ospedale e partorire quindi in condizioni inidonee, prive della più elementare assistenza sanitaria, con gravi pericoli per la salute e la sopravvivenza loro e del proprio nato. Sarebbe una decisione gravissima con conseguenze infauste.

Sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, che già si era pronunciata con la sentenza n. 425/ 2005, sostenendo giustamente che *«la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che - in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende - da un lato - assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e - dall'altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi. L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà»*.

Quanti sostengono l'opportunità dell'accesso all'identità della partoriente che non ha riconosciuto il proprio nato dovrebbero innanzitutto chiedersi se sia corretto ricercarla a distanza di tanti anni, chiedendole di rileggere le pagine dolorose del suo passato e di rimettere in discussione anche il suo presente, spesse volte assolutamente risolto con la creazione di una nuova famiglia completamente ignara delle sue scelte pregresse. Oltretutto, per accertare a distanza di tanti anni la sua eventuale disponibilità, numerose persone verrebbero a conoscenza della sua identità, compromettendo irrimediabilmente la segretezza della sua decisione!!

Inoltre, come ha rilevato Marisa Persiani, psicologa, psicoterapeuta e Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma *«la convinzione che coloro che sono stati adottati e non possono accedere alla*

conoscenza della propria origine biologica vedano compromessa la costruzione della propria identità, è più frutto di uno stereotipo morale e culturale che di un dato reale.(..)L'identità di una persona si costruisce nell'ambito di un processo dinamico di interazione con la realtà, all'interno delle relazioni affettive più significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia. In questa fase, l'adulto madre ovvero la persona che costituisce il punto di maggiore sicurezza per il bambino, rappresenta anche il mediatore di senso del reale; all'interno di tale relazione il piccolo apprenderà il mondo, se stesso e lo stile delle successive relazioni».

Cogliamo anche l'occasione per segnalare, sul fronte dell'assistenza alla gestanti e madri in gravi difficoltà, quanto scritto nel 6° Rapporto su *“I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia”*, a cura del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di cui fa parte anche l'Anfaa), presentato a Roma il 6 giugno scorso nel paragrafo *“Il diritto della partoriente a decidere in merito al riconoscimento del proprio nato ed il diritto del minore all'identità”* (v. pg 49 e segg).

Dopo una disamina della situazione nel nostro Paese, il Gruppo ha raccomandato:

1. *Al Parlamento l'approvazione di una Legge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestori delle prestazioni socio assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati;*

2. *Alla Commissione Stato-Regioni che assuma le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei neonati e di tutela del diritto alla segretezza del parto, per la promozione di campagne informative al riguardo, e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari per la realizzazione di percorsi condivisi.*

In questa legislatura è stato ripresentato, su nostra sollecitazione, dall'on. Rossomando la proposta di legge presentata nella passata legislatura dall'on. Lucà ed altri, che recepisce quanto scritto nella Raccomandazione suddetta. Se vogliamo che la decisione sul riconoscimento o non riconoscimento del proprio nato sia una VERA scelta, va garantito l'accesso ai servizi socio assistenziali a tutte le partoriente che ne hanno bisogno, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza.

Concludendo, a nostro parere tutti - non solo gli addetti ai lavori (magistrati, operatori, ecc.), ma anche, in primo luogo, i figli adottivi adulti che non sono stati riconosciuti alla nascita (e che sono stati inseriti subito in famiglia) - dovrebbero riflettere sui gravissimi effetti negativi della soppressione delle norme sulla segretezza del parto: la loro eliminazione priverebbe tanti neonati della possibilità di venire al mondo in condizioni accettabili e sicure e toglierebbe alle donne che non intendono abortire e/o non intendono allevare i loro nati la possibilità di dar loro la vita e di affidare la loro esistenza ai Servizi Sociali e ai Tribunali per i minorenni. Verrebbe inoltre sconvolta la vita di queste donne, tanto più se, come è auspicabile, esse hanno nel corso degli anni costituito una loro famiglia. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, grati per la pubblicazione.

Con i migliori saluti Donata Nova Micucci, Presidente Nazionale ANFAA

Torino, 19 settembre 2013